


### PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Misure per riformare il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali, rendendo interamente deducibili alcune categorie di oneri da individuare annualmente. Il provvedimento mira ad agevolare e semplificare gli adempimenti del contribuente, riconoscendogli la deducibilità al 100% degli oneri di volta in volta determinati e segnare un passo definitivo per la lotta all'evasione fiscale.

**PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 17/07/2014**

### VIDIMAZIONE



FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo, dirigente la cancelleria (di Pietura o di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n.352

### PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

#### Deduzione integrale degli oneri sostenuti dal contribuente

#### RELAZIONE

La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali, come definito dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi, facendo salve alcune spese, quali, ad esempio, carichi di famiglia e spese sanitarie.

L'idea è quella di rendere interamente deducibili alcune categorie di oneri, l'individuazione delle quali è demandata, annualmente, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il provvedimento proposto mira ad agevolare e semplificare gli adempimenti del contribuente, peraltro riconoscendogli la deducibilità al 100% degli oneri di volta in volta determinati, in luogo delle percentuali di deducibilità e detraibilità attualmente fissati dalla vigente normativa in materia, di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 novembre 1986, n. 917, al 19, 24 o 36 per cento, a seconda del tipo di spesa sostenuta.

Rimangono vigenti come attualmente determinate dal citato Testo unico le detrazioni per carichi di famiglia e quelle in favore dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, il provvedimento prevede che il Governo effettui una ricognizione, e, in secondo luogo, una rideterminazione e razionalizzazione, delle spese fiscali riconducibili a previsioni legislative, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti da tale attività saranno destinate agli interventi di cui alla presente legge.

Infine, si prevede che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, e confluite nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, siano utilizzate in via prioritaria per gli interventi di cui alla presente legge.

#### Articolo 1

L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente e individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno .

2. Nel decreto di cui al comma 1, sono indicati i gruppi di oneri integralmente deducibili dal reddito complessivo, nonché i periodi di imposta con riferimento ai quali gli stessi sono deducibili.»

#### Articolo 2

Gli articoli 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

#### Articolo 3

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le spese fiscali riconducibili a previsioni legislative.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti necessari ad una complessiva revisione delle spese fiscali di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute.

3. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalla revisione di cui al comma 2 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Articolo 4

Le maggiori entrate confluite nel fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono utilizzate prioritariamente per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Articolo 5

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto a decorrere dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua approvazione.

### I SOTTOSCRITTORI DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "Deduzione integrale degli oneri sostenuti dal contribuente"

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che il promotore della sottoscrizione è il Movimento Politico Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale con sede in Via G.B. Vico 1, 00196 - Roma.Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente per l'iniziativa legislativa del popolo e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

**PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 164 DEL 17/07/2014**

### PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali, rendendo interamente deducibili alcune categorie di oneri da individuare annualmente. Il provvedimento mira a due scopi: agevolare e semplificare gli adempimenti del contribuente, riconoscendogli la deducibilità al 100% degli oneri di volta in volta determinati e segnare un passo definitivo per la lotta all'evasione fiscale.

Ris. Corte Cass.	N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA	COMUNE E CAP ISCR. LISTE ELETT. DOC. IDENT.	FIRMA	N. iscrizione liste elettorali
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati

**I SOTTOSCRITTORI DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**  
**"Deduzione integrale degli oneri sostenuti dal contribuente"**

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che il promotore della sottoscrizione è il Movimento Politico Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale con sede in Via G.B. Vico 1, 00196 - Roma.Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente per l'iniziativa legislativa del popolo e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

**PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 164 DEL 17/07/2014**

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali, rendendo interamente deducibili alcune categorie di oneri da individuare annualmente. Il provvedimento mira a due scopi: agevolare e semplificare gli adempimenti del contribuente, riconoscendogli la deducibilità al 100% degli oneri di volta in volta determinati e segnare un passo definitivo per la lotta all'evasione fiscale.

Ris. Corte Cass.	N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA	COMUNE E CAP /SCR. LISTE ELETT. DOC. IDENT.	FIRMA	N. iscrizione liste elettorali
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati

**I SOTTOSCRITTORI DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**  
**"Deduzione integrale degli oneri sostenuti dal contribuente"**

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che il promotore della sottoscrizione è il Movimento Politico Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale con sede in Via G.B. Vico 1, 00196 - Roma.Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente per l'iniziativa legislativa del popolo e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

**PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 164 DEL 17/07/2014**

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali, rendendo interamente deducibili alcune categorie di oneri da individuare annualmente. Il provvedimento mira a due scopi: agevolare e semplificare gli adempimenti del contribuente, riconoscendogli la deducibilità al 100% degli oneri di volta in volta determinati e segnare un passo definitivo per la lotta all'evasione fiscale.

Ris. Corte Cass.	N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA	COMUNE E CAP /SCR. LISTE ELETT. DOC. IDENT.	FIRMA	N. iscrizione liste elettorali
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
	45					
	46					

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati

PERSONA AUTENTICARE. CIASCUNO ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO CUI APPARTIENE. NOTARIO, GIUDICE DI PACE, CANCELLIERE O COLLABORATORE DELLE CANCELLIERE DELLE CORTI DI APPELLO O DEI TRIBUNALI, SEGRETARIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, SINDACO, ASSESSORE COMUNALE O PROVINCIALE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, SEGRETARIO COMUNALE, SEGRETARIO PROVINCIALE, FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE PROVINCIALE CHE ABBLIA COMUNICATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE CHE ABBLIA COMUNICATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AL SINDACO.

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

A norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, io sottoscritto ..... In qualità di .....  
 numero di .....( ..... ) della cui identità sono certo, ovvero indicati con il documento il cui numero è riportato in ciascuna firma.  
 LUOGO: ..... lì ..... / ..... FIRMA: .....  
Nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**CERTIFICAZIONE ELETTORALE (SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI DEL COMUNE COMPETENTE)**

COMUNE DI ..... Certifico che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno di essi indicato. LUOGO: ..... lì ..... / .....  
 IL SINDACO .....  
Se alla certificazione provvede un funzionario elettorale delegato, inserire nome e cognome per esteso e qualifica:  
 ..... QUALIFICA .....